LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DELL'8 LUGLIO 1922

guente, sarà pronunziata con Regio decreto emesso su proposta del ministro di agricoltura, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna, in base ad un capitolato e ad un piano di bonificamento agrario o di colonizzazione nel quale saranno indicate le opere da eseguirsi.

« Ove vi sia più di un richiedente, il proprietario ha facoltà di scelta fra i varî richiedenti la concessione ».

L'emendamento dell'onorevole Aldisio diventa testo governativo, avendolo il Governo accettato, e l'emendamento dell'onorevole Caetani ha la precedenza nella votazione. Senonchè, avendo il relatore proposto che siano soppresse le parole « utenza a miglioria » tanto nel testo del Governo che nel l'emendamento dell'onorevole Aldisio, lo metterò a partito per divisione.

CAETANI. Accetto la proposta di sopprimere nel mio emendamento le parole: «in utenza a miglioria ». Mi ero riferito all'articolo 24.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Caetani si voterà per divisione, e, se l'onorevole Caetani crede, il secondo comma si può mettere in votazione a parte, perchè sarebbe conciliabile con l'emendamento dell'onorevole Aldisio.

Metto a partito la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Caetani che non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione:

« La concessione in determinata forma di godimento temporaneo di cui alla lettera d) dell'articolo 2 ed in conformità delle norme stabilite all'articolo seguente sara pronunciata con Regio decreto emesso su proposta del ministro di agricoltura, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna in base a un capitolato e a un piano di bonificamento agrario o colonizzazione nel quale saranno indicate le opere da eseguirsi».

(Non è approvata).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Aldisio.

Metto a partito la prima parte del primo comma:

« Il prefetto, con decreto emesso su parere della Commissione provinciale, può ordinare la concessione dei terreni che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 3 in utenza a miglioria ».

Coloro che sono favorevoli a questa parte, accettata dal Governo ma non dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Metto a partito la seconda parte del primo comma:

« o altra determinata forma di godimento temporaneo in base ad un capitolato ».

(È approvata).

Metto a partito la terza parte del primo comma: « o eventuale piano di bonificamento agrario o di colonizzazione nel quale saranno indicate le opere da eseguirsi ».

(E approvata).

Metterò ora a partito la prima parte del secondo comma:

«Avverso il decreto del prefetto, è ammesso, nel termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al ministro di agricoltura che decide, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna. Nessun gravame è consentito contro il decreto del ministro».

DRAGO, relatore. Domando la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Metto, allora, a partito la prima parte sino alle parole: « sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna ».

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Veniamo alla seconda parte: « Nessun gravame è consentito contro il decreto del ministro ».

PRESUTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTI. Se si vuol dire che non è ammesso nessun gravame contro il merito del provvedimento, tutto questo è perfettamente ragionevole e conforme al nostro ordinamento. Ma se si volesse dire che contro il decreto, che possa essere anche inficiato di motivi di legittimità formale, non è concesso ricorso alla quarta sezione, questa mi parrebbe una legislazione eccessivamente di guerra.

ALDISIO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. In conformità di quanto la Camera ha precedentemente deliberato, accetto l'osservazione dell'onorevole Presutti.

PRESIDENTE. Allora il suo emendamento va modificato in questo senso: Nessun